



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73737** del registro di segreteria, depositato in data 12.10.2022 dal sig. (omissis) rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Riccardi c.f. RCCVCN53S16F839Q e Clementina Di Rosa c.f. DRSCMN67A59G902U e con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli, Corso A. Lucci 137; pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

- INPS, in persona del legale rapp.te pro tempore;
- Comune di Napoli in persona del legale rapp.te pro tempore;

per

1. Accertare il diritto del ricorrente al ricalcolo del rateo di pensione in forza degli articoli 64, 65 e Tabella A del CCNL del 2018;
2. Condannare l'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato nonché al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi agli avvocati antistatari per fattone anticipo, anche se il debitore paga nelle more del giudizio.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 15.1.2025 l'avv. Claudio Spinelli per l'INPS su delega dell'avv. Gianluca Tellone; nessuno presente per il ricorrente né per il Comune di Napoli;

RITENUTO IN FATTO

1. Parte ricorrente ha riassunto innanzi a Codesta Ecc.ma Corte, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale di Nola (ricorso rg 476/2019, conclusosi con sentenza n. 2552/2021), il giudizio diretto ad ottenere la condanna dell'INPS alla ricostruzione della propria pensione, previo inserimento sulla posizione contributiva dei contributi previdenziali connessi alle differenze economiche spettanti per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL.

In punto di fatto la ricorrente ha premesso:

- di essere stato dipendente del Comune di Napoli dal 16.01.1974 al 30.06.2016;
- che in data 21.05.2018, quindi in data successiva al suo collocamento in quiescenza, era stato approvato il nuovo CCNL relativo al periodo 01.01.2016 – 31.12.2018;
- che con la busta paga del mese di giugno 2018 aveva percepito dal Comune di Napoli gli arretrati contrattuali;
- che l'INPS avrebbe dovuto ricostruire la pensione ed il TFS tenendo conto di tali maggiori emolumenti.

2. Con memoria in data 2.1.2025 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite. Rappresentava infatti che in data successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale, nella prima metà dell'anno 2023, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva della ricorrente (previo versamento ed invio da parte del Comune di nuova certificazione modello PA04) i contributi dovuti sugli arretrati

spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione. I ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di giugno 2023, come comprovato dal cedolino di pensione allegato.

In merito al TFS rappresentava la sussistenza del difetto di giurisdizione, che appartiene al Giudice Ordinario.

Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS. Di converso in atti di causa non vi è prova della tempestività del versamento dei contributi da parte del Comune, adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione.

3. In data 16.12.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Napoli eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto il Comune ha puntualmente assolto i suoi obblighi comunicativi e di versamento contributivo. Rappresentava che non risulta essere stato dedotto né provato- né dai ricorrenti, né dall'INPS - alcun inadempimento relativo alla trasmissione dei dati riguardanti la posizione giuridico/contributiva della parte ricorrente. Inoltre, il Comune ha provveduto sia alla trasmissione dei prospetti per la riliquidazione del TFR/TFS, sia a quelli inerenti il chiesto adeguamento del trattamento pensionistico. In ogni caso ai sensi dell'art. 2116 c.c., per il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, non vi sarebbe alcun nesso tra la presunta omissione contributiva ed il mancato adeguamento del trattamento pensionistico.

Nel merito il ricorso è, comunque, infondato in quanto la disciplina contrattuale non pone alcun termine perentorio, per l'aggiornamento del trattamento pensionistico in godimento per l'adeguamento ai nuovi parametri contrattuali e nessuna omissione contributiva si è verificata atteso che il Comune di Napoli ha provveduto regolarmente al versamento dei contributi, per la quota di propria spettanza, in relazione agli incrementi contrattuali che sono stati corrisposti regolarmente al personale cessato dal

servizio in quanto collocato a riposo, tra cui figura parte ricorrente. Inoltre, gli adempimenti di carattere informatico relativi all'inserimento dei dati aggiornati sulla piattaforma gestita dall'INPS hanno necessitato l'intervento dell'ente previdenziale che ha disciplinato la procedura solo con circolare intervenuta il 13 febbraio 2019, ragion per cui prima di tale data era impossibile procedere agli inserimenti di dati.

L'aggiornamento ai fini pensionistici costituisce un adempimento a sè stante, avulso dagli istituti di carattere economico e normativo cui fa riferimento l'art. 2 comma 3 del CCNL stipulato il 21 maggio 2018 che prevede comunque un termine non perentorio. Il Comune ha regolarmente provveduto a versare i dovuti contributi previdenziali, per la quota di propria competenza, entro il giorno 16 (16 luglio 2018) del mese successivo al pagamento degli emolumenti arretrati contrattuali in favore della parte ricorrente. Di ciò si fornisce prova mediante il cedolino stipendiale, da cui si evince la trattenuta della quota per contribuzione di spettanza del lavoratore, intestato alla parte ricorrente, nonchè copia del modello F24 con cui l'Amministrazione ha proceduto al siffatto versamento. Ciò implica la radicale infondatezza della domanda spiegata dall'odierna parte ricorrente, che ha evidentemente equivocato tra il versamento dei contributi previdenziali (versati nel termine prescritto dall'art. 44 comma 9 del D.L. n. 269/2003, da cui l'infondatezza dell'avversa pretesa), regolato da una procedura informatica della quale si avvale l'ente previdenziale per ricevere i dati dai singoli datori di lavoro "flusso UNIEMENS" , e la comunicazione dei dati necessari alla riliquidazione delle pensioni che è procedura distinta da quella del versamento dei contributi e che si svolge attraverso la procedura "Nuova Passweb".

Pertanto: a) il Comune di Napoli ha regolarmente versato i contributi di propria pertinenza in relazione ai miglioramenti contrattuali derivanti dal CCNL del 21 maggio 2018, come innanzi dedotto e comprovato; b) l'inserimento dei dati di cui

innanzi è condizione necessaria ma non sufficiente all'aggiornamento del trattamento pensionistico , atteso che, come si chiarito dall'INPS, giusta la circolare n. 26 del 13 febbraio 2019, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico è necessario l'inserimento di ulteriori dati, (c.d. “ultimo miglio”, vedasi par. 5 della pagina 4 della ridetta circolare), attraverso una diversa e distinta procedura informatizzata. Quindi per la riliquidazione della pensione la presentazione della denuncia contributiva è condizione necessaria ma non sufficiente necessitando dell'inserimento di ulteriori dati, la cui procedura è stata comunicata solo in data 13 febbraio 2019 dall'INPS.

Il Comune di Napoli ha posto in essere gli adempimenti di propria competenza: il quadro D TFS con retribuzioni aggiornate consegnato all'INPS in data 30.1.2019, come da nota di trasmissione con timbro per ricevuta dell'ente previdenziale. E' stata altresì eseguita la riliquidazione del Trattamento Pensionistico per effetto del CCNL 2016-2018 - mediante inserimento delle nuove retribuzioni sulla piattaforma Nuova Passweb - effettuato in data 31.10.2019.

4. All’udienza del 15.1.2025 l’INPS chiedeva la cessata materia del contendere, confermando che il pagamento è stato effettuato a giugno 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo, va evidenziato che non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli in quanto le domande spiegate contro il Comune ineriscono alla pretesa omissione contributiva, adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione.

2. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall’INPS nella propria memoria.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito*

agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)” (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda

principale dedotta in giudizio.

In particolare, risulta agli atti che in data successiva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale, nella prima metà dell'anno 2023, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva della ricorrente (previo versamento ed invio da parte del Comune di nuova certificazione modello PA04) i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione.

I ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di giugno 2023. Tale circostanza è provata dal cedolino di pensione allegato.

3. Quanto alla regolarizzazione contributiva, risulta che il Comune ha pagato i contributi allegando la produzione comprovante l'avvenuto versamento nel giudizio innanzi al Tribunale di Nola (cfr. sentenza Tribunale di Nola, pag. 8) e il giudice ordinario ha accertato che “sebbene risulti attivata la procedura che consente all'INPS di effettuare il ricalcolo, tenuto conto dell'importo imputabile all'incremento stipendiale per cui è causa, pacificamente spettante ai sensi dell'art. 65 solo fino alla cessazione del rapporto, non vi è prova dell'effettivo ricalcolo e del relativo accredito da parte dell'Istituto previdenziale erogatore”, pertanto “va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS, comprensivo della contribuzione versata dal Comune per gli aumenti retributivi di cui al CCNL 21.5.2018 come comprovato dal mod F24 e dal cedolino di giugno 2018 prodotti agli atti”.

Nel ricorso poi il Comune ha documentato l'infondatezza delle domande inerenti alla pretesa omissione contributiva (documentando l'avvenuta trasmissione dei prospetti per il chiesto adeguamento del trattamento pensionistico) e rappresentato che nei confronti del Comune non risulta essere stato dedotto - né dal ricorrente, né dall'INPS - alcun inadempimento relativo alla trasmissione dei dati riguardanti la posizione giuridico/contributiva della parte ricorrente.

4. Pertanto, poichè risulta provato il versamento dei contributi da parte del Comune (adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione) va disposta la condanna alle spese di lite dell'INPS in favore dell'odierno ricorrente quantificate complessivamente in 500,00 euro, da distrarsi in favore degli avvocati Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, dichiaratisi antistatari nell'atto di riproposizione del giudizio (cfr. sent. Sez. giur. Campania, n. 380/2023). Dichiara integralmente compensate fra le altre parti le spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; dichiara compensate fra le altre parti le spese di lite. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.1.2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.01.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)